



**Comploj Vieider Lorenzon  
Lechner Zanellato**

**PDC Partner**  
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti

**Senior partner**

Dott. Lodovico Comploj  
Dott. Emilio Lorenzon  
Dott. Josef Vieider  
Dott. Alessandro Zanellato  
Dott. Martin Lechner

**Wirtschaftsprüfer und  
Steuerberater / Dottori commercialisti**

Dott.ssa Elena Gattolin  
Dott.ssa Sabrina Tabiaddon  
Dott.ssa Monika Mattivi  
Dott. Nicola Sartori  
Dott. Thomas Pichler  
Dott. Samuel Vittur  
Dott. Christian Gentilini  
Dott. Stefan Lanznaster  
Dott.ssa Martina Santin  
Dott.ssa Serena Giacomozzi  
Dott. Lorenz Bonadio  
Dott.ssa Giulia Fortin

**Bilanzbuchhalter / Esperto contabile**

Dott. Antonio Gocev

A tutti i clienti

Circolare n° 17/2024

Bolzano, 13 marzo 2024

**Oggetto: Informazioni in breve**

Di seguito forniamo alcune informazioni di attualità relative a novità delle ultime settimane. Vi preghiamo di leggerle con attenzione in quanto in alcuni casi potrebbe essere necessario prendere determinate decisioni in tempi brevi.

**Ravvedimento operoso „speciale“ per le dichiarazioni per l'anno di imposta 2022 (scadenza 31 marzo 2024)**

Ricordiamo che con la legge Finanziaria 2023 (commi 174 – 178 legge 197/2022) è stata prevista la possibilità di “sanare” le dichiarazioni fiscali relative ai periodi fino al 31.12.2021 validamente trasmesse nei termini, con la presentazione di una dichiarazione integrativa per rimuovere l'irregolarità/l'omissione e versando imposte, sanzioni ed interessi dovuti, peraltro con una sanzione ridotta ad 1/18 del minimo. Il pagamento era previsto in unica soluzione o in otto rate trimestrali con interessi al 2%.

Ora questa possibilità è stata estesa anche al periodo di imposta in corso al 31.12.2022. L'agevolazione riguarda le dichiarazioni dei redditi IRPEF, IRES, IRAP e dei sostituti di imposta (Mod. 770) nonché ai fini IVA.

Chi è a conoscenza di errori relativi all'anno di imposta 2022 e intende correggerli deve affrettarsi



perché il termine per ravvedersi scade il prossimo 2 aprile 2024 (il 31 marzo ed il 1° aprile sono festivi). Entro la medesima data devono quindi essere presentate le dichiarazioni correttive, versato l'importo dovuto o perlomeno la prima rata. Se si opta per il pagamento rateale le rate scadono come segue:

- 2.04.2024,
- 1.07.2024,
- 30.09.2024,
- 20.12.2024.

Parrebbe, secondo la dottrina predominante sulla stampa specializzata, che l'ampliamento al 2022 di cui sopra comporterebbe in realtà una riapertura dei termini anche per gli anni precedenti (in quanto nei termini per il ravvedimento operoso "normale"). Nel caso abbiate degli errori da ravvedere, vi invitiamo a contattare il ns. studio per valutare caso per caso le possibilità.

#### **Cessione crediti da bonus edilizi: scadenza 04.04.24**

I contribuenti che nel 2023, in relazione ai vari crediti di imposta derivanti da lavori di ristrutturazione edilizia, hanno maturato il diritto allo sconto in fattura o alla cessione del credito a terzi, hanno tempo fino al 4 aprile 2024 per comunicare le cessioni all'Agenzia Entrate con appositi modelli. L'originaria scadenza del 16 marzo 2024 è stata prorogata con provvedimento dell'Agenzia del 21 febbraio scorso. Con la proroga anche i tecnici hanno più tempo per predisporre le necessarie certificazioni. Tra l'altro, con la circolare 6/E dell'8 marzo 2024 l'Agenzia Entrate ha chiarito come si devono comportare coloro che in passato hanno presentato comunicazioni errate inerenti le cessioni dei bonus e che intendono ora annullarle e/o ripresentarle. Nel caso siate in questa situazione vi invitiamo a contattare il ns. studio.

#### **Assemblee dei soci in audio- e videoconferenza fino alla fine dell'anno**

Con la nostra circolare 12/2024 vi avevamo informati che con il decreto "Milleproroghe" era stata prorogata la possibilità di tenere le assemblee dei soci di società di capitali e cooperative, indipendentemente dalle previsioni statutarie, tramite audio- o videoconferenze fino al 30 aprile 2024. Ora il governo con il DDL "Capitali" ha ampliato tale possibilità consentendo di tenere le assemblee con le modalità da remoto fino al prossimo 31 dicembre 2024. Per i dettagli pratici rinviando alla nostra circolare 12/2024.

#### **Redditi agrari e dominicali per gli agricoltori**

Come già comunicato con la ns. circolare 4/2024, la Finanziaria 2024 non aveva più previsto per gli agricoltori diretti e gli imprenditori agricoli l'esenzione da IRPEF. Ora – dopo le proteste



delle settimane scorse – il governo con la conversione del DL Milleproroghe ha ripristinato tale esenzione anche per il 2024.

### **Deducibilità dell'IMU**

Negli ultimi anni numerose imprese sul territorio italiano sono state contattate da studi legali e tributari proponendosi come consulenti per presentare istanze di rimborso IRES e IRAP in relazione alla indeducibilità dell'IMU (o IMI in Alto Adige) e per eventualmente instaurare il contenzioso con l'Agenzia Entrate. La ns. posizione al riguardo è stata sempre molto prudente in quanto non ritenevamo ci fossero grandi possibilità di successo. Ora questa posizione viene confermata dalla sentenza 21/2024 della Corte Costituzionale che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità sulla totale indeducibilità dell'IMU sui beni strumentali. Le istanze ed i ricorsi pendenti hanno ora ben poche possibilità di essere accolti.

### **CU – Certificazioni ai professionisti entro ottobre**

Con la Risoluzione 13/E del 4 marzo 2024 L'Agenzia Entrate ha chiarito che le C.U. dei professionisti vanno consegnate ed inviate telematicamente entro il 31 ottobre 2024. Soltanto le C.U. per i lavoratori dipendenti, che si possono utilizzare nel mod. 730, devono essere inviate e consegnate entro il prossimo 18 marzo 2024.

### **Certificazioni CUPE**

Ai percipienti residenti in Italia di dividendi da società di capitali italiane di regola devono essere inviate entro il 18 marzo 2024 le certificazioni CUPE riguardanti gli utili distribuiti nel corso dell'anno 2023.

Tale certificazione però non andrà più emessa ed inviata, qualora gli stessi dividendi siano stati assoggettati alla ritenuta del 26% a titolo di tassazione definitiva. Ne consegue che la CUPE dovrà essere rilasciata soltanto nei casi in cui siano stati distribuiti utili realizzati fino del 31 dicembre 2017 sulla base di delibere formalizzate entro il 31 dicembre 2022, utili per i quali, come noto, era prevista una tassazione al 40%, 49,72 o 58,14%.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni.

Distinti saluti

*Josef Vieider*